



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Emergenza coronavirus – Contributi per la formazione – Bando Fondo Nuove Competenze – D.M. 9.10.2020 e Determina ANPAL n. 461 del 4.11.2020.

Il *decreto Rilancio* (DL n. 34/2020) ha previsto che la contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale) *possa realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario viene finalizzato a percorsi formativi.* Inoltre la stessa disposizione ha istituito presso l'ANPAL (*Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro*) il *Fondo Nuove Competenze* alimentato da 730 milioni di euro per il biennio 2020/2021, con il compito di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza Covid. In particolare il Fondo si farà carico a determinate condizioni del costo del personale in formazione con riferimento alla quota di retribuzione e di contribuzione oraria oggetto di rimodulazione.

In attuazione di quanto sopra il Ministero del Lavoro, con decreto pubblicato sul proprio sito internet, ha definito criteri e modalità di applicazione della misura la cui gestione è affidata all'ANPAL che a breve dovrà emanare le istruzioni operative.

Si segnalano gli aspetti principali del decreto.

Beneficiari – Possono avvalersi degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro privati purché entro il 31 dicembre 2020 siano stati sottoscritti accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda. Tali accordi devono prevedere *la realizzazione di progetti formativi (i cui contenuti sono riportati specificatamente nel decreto in esame), il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare alla formazione nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.* Gli accordi devono anche individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove e maggiori competenze e possono altresì prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore.

Erogazione della formazione - Il limite massimo di ore da destinare alla formazione è pari a 250 per ciascun lavoratore e le relative attività formative dovranno iniziare entro il 2020 e concludersi entro 90 giorni dall'approvazione della domanda da parte dell'ANPAL (termine elevabile a 120 giorni in caso di coinvolgimento dei Fondi paritetici interprofessionali tipo *Forte* e *Fondir* rispettivamente per i dipendenti e i dirigenti del settore trasporti). Le attività formative possono essere erogate da tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale o da altri soggetti anche privati che svolgono attività di formazione (tra cui le Università, gli Istituti Tecnici Superiori, nonché le stesse imprese che hanno presentato la domanda di contributo laddove previsto dall'accordo collettivo).

Valutazione delle domande ed erogazione del contributo – Alle istanze di contributo deve essere allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze la cui durata può protrarsi anche oltre il 31 dicembre 2020 a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro tale data. La valutazione delle istanze avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e previa verifica da parte dell'ANPAL della sussistenza dei requisiti necessari. Il contributo, determinato dall'ANPAL, sarà erogato al datore di lavoro tramite l'INPS con cadenza trimestrale *e potrà essere rideterminato in riduzione per cause di impossibilità sopravvenuta alla partecipazione agli interventi proposti.*

Con determina n. 461 del 4 novembre l'ANPAL (*Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro*) ha pubblicato sul proprio sito (www.anpal.gov.it) il bando che rende operativo il *Fondo Nuove Competenze* introdotto dal *decreto rilancio* (DL n. 35/2020) al fine di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza Covid-19. Il citato decreto ha previsto che la contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale) *possa realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario viene finalizzato a percorsi formativi.* Nell'ambito di tale disposizione il Fondo Nuove Competenze, istituito presso l'ANPAL, si fa carico a determinate condizioni del costo del personale in formazione con riferimento alla quota di retribuzione e di contribuzione oraria oggetto di rimodulazione.



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Fermi restando i criteri e le modalità di applicazione della misura, già previsti dal recente decreto ministeriale del 9.10.2020, l'ANPAL ha fornito le seguenti precisazioni.

- Le istanze di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, devono essere presentate tramite l'apposita modulistica allegata al bando in esame e corredata dalla prescritta documentazione (accordo collettivo, progetto formativo, elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ognuno del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, ed eventuale delega del rappresentante legale). Prossimamente sarà reso disponibile un apposito applicativo dedicato all'invio delle domande e alla richiesta del saldo; nelle more la presentazione delle domande e le richieste di saldo avverranno tramite PEC al seguente indirizzo: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.
- I datori di lavoro che presentano un'istanza di contributo possono presentarne successivamente un'altra purché relativa a nuovi lavoratori.
- La valutazione delle istanze avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e previa verifica da parte dell'ANPAL della sussistenza dei requisiti necessari, sentito il parere delle Regioni sul progetto formativo.
- In caso di necessità di integrazione della domanda, l'ANPAL attiva una procedura che deve esaurirsi entro 10 giorni; in caso di persistente incompletezza la domanda sarà rigettata ma ciò non precluderà la possibilità di presentarne una nuova.
- La scadenza del 31 dicembre 2020, prevista dal sopra citato decreto ministeriale, si riferisce alla stipula degli accordi collettivi e non all'avvio della formazione (come invece indicato dallo stesso decreto) che pertanto potrà essere avviata anche successivamente a tale data.
- I corsi di formazione devono essere realizzati entro 90 giorni dall'approvazione della domanda (120 giorni in caso di coinvolgimento dei Fondi paritetici interprofessionali tipo *Forte* e *Fondir* rispettivamente per i dipendenti e i dirigenti del settore trasporti).
- Il contributo è erogato dall'INPS, su richiesta dell'ANPAL, in due tranches: anticipazione del 70% in sede di approvazione dell'istanza di contributo e saldo a conclusione dei percorsi formativi previa richiesta delle imprese interessate.
- Ricevuta la richiesta di saldo, corredata dalla documentazione elencata nel bando, l'ANPAL procede con i controlli e i calcoli per la quantificazione del contributo (verifica della completezza e della conformità della richiesta di saldo, corrispondenza tra contributo massimo riconoscibile determinato in fase di approvazione della domanda, realizzazioni e quantificazione effettiva del costo dei lavoratori, rispetto del limite massimo di 250 ore di riduzione dell'orario di lavoro e regolarità del versamento da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali).
- In caso di documentazione incompleta l'ANPAL invia una richiesta di integrazione alla quale il datore di lavoro deve rispondere trasmettendo la documentazione integrativa entro 30 giorni, pena il rigetto della domanda di saldo e il recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione.

RIF.33959C/11-2020*11

